

ORIGINALE

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA

DELIBERAZIONE N. 11 del 28/04/2025

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI)-ANNO 2025

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 20,30 nella Sala delle adunanze. Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali in videoconferenza e in presenza.

All'appello risultano:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	AIMONE Lucio	X		7	MILONI Loris	X	
2	CILIESA Gianni	X		8	VASSALLO Martina	X	
3	FILEPPO Franco	X		9	PASSUELLO Gian Matteo	X	
4	BOGGIA Paolo	X		10	PASSUELLO Gaia	X	
5	CILIESA Carolina	X		11	DE FABIANI Patrizia	X	
6	PAGLIAZZO Rosetta	X			totale	11	

Assume la presidenza il sig. Aimone Arch. Lucio nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, i consiglieri sono tutti presenti in aula, ad eccezione del Consigliere De Fabiani Patrizia collegata in videoconferenza, il quale ha potuto identificare la presenza dei consiglieri tramite l'applicazione informatica utilizzata.

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopra evidenziato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra indicato;

- Visti i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/00, n. 267
- A voti favorevoli unanimi, palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della proposta di deliberazione di cui trattasi, che, viene allegata al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale, approvandone integralmente la premessa e il dispositivo;
- 2) Di disporre l'attuazione del presente deliberato così come previsto dalla normativa di cui al T.U.E.L. del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi in forma palese

DELIBERA

DI DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134, C. 4 DEL D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO

Aimone Arch. Lucio

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI)-ANNO 2025

-Il Sindaco

-Al Consiglio Comunale

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale

(2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Preso atto che, ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune di Pray ha approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 19/12/2024;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23/04/2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario Tari 2024, pari ad € 333.634,00 di cui € 275.653,00 per costi variabili ed € 57.981,00 per costi fissi;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti”*;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del*

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR_{1,a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- Con deliberazione n. 133/2025/R/Rif Arera ha avviato il procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24:
 - a decorrere dal **1° gennaio 2025** è istituita la componente perequativa unitaria UR_{3a}, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in **euro/utenza** per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.
 - La componente UR_{3a}, inizialmente posta pari a **6 euro/utenza**, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”
 - il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto UR₃, alimentato dalla

componente perequativa $UR3a$;

- l'importo $IUR3,a \text{ net}$ relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue:

$$IUR3,a \text{ net} = UR3,a \times \text{Nutenze } a - BSRU,a$$

- dove:
- $BSRUa$ è l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno "a" ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24.
- Per l'anno 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti, si applica quanto già previsto all'articolo 3, comma 3.4 dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif.
- L'Autorità provvede, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della $UR3,a$ tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente
- Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto *agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare*", specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a *"9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico"*, aggiornata dall'Autorità con cadenza triennale *"arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento"*
- Il bonus consiste in una riduzione *del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente*
- L'individuazione dei beneficiari è effettuata mediante modalità di condivisione, che dovranno essere definite da Arera, da parte dei Comuni e dei gestori del servizio rifiuti, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte).
- La copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della menzionata agevolazione sia garantita tramite l'applicazione di un'"apposita componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA), istituita e aggiornata dall'Autorità con

propri provvedimenti e secondo gli indirizzi dell'Autorità, "in modo che la stessa:

- a) *rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;*
- b) *trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale*
- c) *preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti*

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "*Attività industriali con capannoni di produzione*", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Valutato comunque opportuno mantenere anche per l'anno 2025, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività denominata "*Attività industriali con capannoni di produzione*" al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

Tutto ciò premesso

Preso atto del P.E.F. 2024-2025, validato dal CO.S.R.A.B., di cui all' Allegato A;

Constatato che l'incremento PEF 2025 è pari ad € 18.372,00, cui si va a sommare l'incremento ulteriore di € 6,00 a utenza (per un totale di € 7.800,00), come da Delibera Arera, soprarichiamata, determinando un aumento complessivo di € 26.172,00 rispetto alle tariffe 2024;

Ritenuto, in funzione del forte incremento dei costi, a carico dei contribuenti, di apportare dei correttivi sull'importo complessivo risultante, da determinare in tariffa, pari ad € 350.000,00 di cui € 289.170,00 costi parte Variabile ed € 60.830,00 costi parte Fissa, (anziché € 352.006,00 + € 7.800,00);

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano

Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come riportato nel Piano Economico Finanziario Tari 2025–Comune di Pray (Allegato B) applicando l'incremento percentuale alle componenti di costo Fisso/Variabile determinato sul 2024 - il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che:

con il provvedimento nr. 133/2025/R/Rif Arera ha dato mandato ad ANCI di presentare la proposta tecnico economica per l'integrazione della Convenzione esistente fra l'Autorità e ANCI medesima, e di avviare tempestivamente lo sviluppo delle attività necessarie per consentire lo scambio dei flussi informativi funzionali all'erogazione del bonus sociale rifiuti al fine di:

- ✓ di avviare lo sviluppo delle attività necessarie per consentire al sistema SGAtè, di ricevere i dati funzionali all'individuazione dei soggetti agevolabili da parte del SII (Sistema informativo integrato) e trasmetterli ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- ✓ prevedere che l'atto integrativo della Convenzione esistente, da sottoporre all'approvazione preventiva dell'Autorità, individui altresì tutte le attività necessarie per consentire l'erogazione del bonus sociale rifiuti e i relativi costi in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 575/2024/R/com;
- ✓ disciplinare l'eventuale introduzione di meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
- ✓ definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'introduzione di tali nuove disposizioni;

Data l'imminente variazione normativa prevista dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025 ed il mandato di ARERA conseguito ad ANCI per l'integrazione del Sistema (SII), per l'anno 2025 si provvederà ad emettere il ruolo rifiuti con n. 2 invii, il primo in acconto e ultimo a saldo;

Si dà atto che l'avviso relativo all'acconto del tributo per l'anno 2025, sarà pari al 50% dell'importo dovuto calcolato sulla base delle tariffe deliberate nell'anno 2025 e dovrà essere pagato utilizzando il modello F24 precompilato allegato, alla seguente scadenza:

- rata di acconto: 16/06/2025

Si dà atto che, sarà emessa la bolletta a saldo/conguaglio, con scadenza:

- rata saldo conguaglio: 02/12/2025

Dato atto che qualora le modifiche attese da ARERA intervenissero in tempo utile per consentire l'elaborazione degli avvisi di pagamento TARI in unico invio, gli stessi saranno elaborati con le stesse scadenze, ma con un unico invio.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 23/12/2021 aggiornato con Delibera C.C. n. 42 del 20/12/2022;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere del Revisore dei Conti

– (Allegato C);

Acquisiti, altresì, sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto del Piano Economico Finanziario TARI 2025 per un importo complessivo pari a € 350.000,00 di cui € 289.170,00 per costi variabili ed € 60.830,00 per costi fissi e di farne proprio il contenuto;
- 3) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 nei valori riportati nell'Allegato B;
- 4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 5) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;
- 6) Di dare atto, inoltre, che dall'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR_{1,a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 7) Di predisporre un ulteriore fondo per il Bonus Sociale mediante l'istituzione, da parte di Arera, di una nuova componente (*citata in premessa*) perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta il conto gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali. Il bonus si applica dal **1° gennaio 2025, secondo le modalità previste dalla delibera Arera n. 133/2025/R/Rif**;
- 8) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
 - prima rata acconto: **16/06/2025**
 - seconda rata saldo a conguaglio: **02/12/2025**
 -
- 9) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

IL PROPONENTE

Aimone Arch. Lucio

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il

cartaceo e la firma autografa

documento

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 11 IN DATA 28/04/2025

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Personale esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Tributi esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma **Vantaggiato Dr. Piero Gaetano**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _____ Firma: _____

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

(Aimone Arch. Lucio)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N. REG. PUBBLICAZIONE

Certifico io segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pray, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134, comma 3, D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la sua estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pray, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Pray, li

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa